Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

Cost. 241
l
6 0

241

~~A. 653~~
Cart inige
II · D
2
PUB-ANT. C 6
PRE 28848
SPA 10188

tant que monarchie, diffère de toutes les autres monarchies connues..... page 386
CHAPITRE XVIII. *Continuation du même sujet*.. 416
CHAP. XIX. *Jusqu'à quel point les exemples des nations privées de leur liberté sont applicables à l'Angleterre*..... 469
CHAP. XX. *Quelques idées sur les tentatives qu'on pourrait faire en divers temps pour diminuer le pouvoir de la couronne, et sur les fâcheuses conséquences qui en résulteraient*..... 495
CHAP. XXI. *Quelques observations sur le droit de taxe que possèdent les représentans du peuple. — A quels inconvéniens ce droit peut être exposé*..... 509
CHAP. XXII. CONCLUSION. *Quelques remarques sur la nature des divisions qui ont eu lieu en Angleterre*..... 523

FIN DE LA TABLE.

PROGETTO

DI MODIFICAZIONI

ALLA

COSTITUZIONE DELLE SPAGNE

PRESENTATO

ALLA NAZIONE NAPOLITANA

DA UN

VETERANO DELLA LIBERTA'.

6 OTTOBRE 1820.

PREZZO: Grana 20.

NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA FRANCESE.

1820.

PROGETTO

DI

COSTITUZIONE DELLE SPAGNE

PRESENTATO

ALLA NAZIONE NAPOLITANA

DA UN

VETERANO DELLA LIBERTÀ

6 OTTOBRE 1820.

PREZZO: GRANA 30.

NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA FRANCESE.

1820.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

La liberté ne fut jamais le fruit d' une doctrine travaillée en déductions philosophiques, mais de l' expérience de tous les jours... L'expérience est mère de la sagesse.

MIRABEAV.

Il progetto di Costituzione che sottoponiamo all' esame del pubblico illuminato, non è opera nostra: esso appartiene a' pubblicisti inglesi, ai repubblicani di america, ed ai liberali francesi, e spagnuoli. Il codice politico di queste nazioni rette da leggi costituzionali, è stato la sola nostra guida nella ricerca de' principj e nella loro applicazione. La nomenclatura l' abbiamo tolta dalla costituzione francese presentata in Luglio 1815 dalla Camera de' rappresentanti; costituzione che al merito di poggiare sopra le vere basi del governo libero, riunisce quello d' una dizione chiara, semplice e metodica, qual dev'essere l' augusto linguaggio della legge.

Questi titoli, sembra che sieno una sufficiente garentia del nostro progetto; maggiormente perchè i principj su i quali esso sorge sono stati già

riconosciuti dal buon senso, e convalidati dall'esperienza. Quindi ci dispenseremo da qualunque sviluppo, e volgeremo le nostre osservazioni a spiegare le poche modificazioni che ci sono state suggerite dalle vicende degli ultimi cinque anni; anni fertili di avvenimenti memorandi per la storia civile delle nazioni.

Tutti i codici costituzionali di Europa hanno accordato al Re il diritto di far grazia con qualche o niuna restrizione. In Inghilterra questo diritto è illimitato: non è così nelle Spagne. I Siciliani nella loro costituzione del 1812, manifestarono il desiderio di sottrarre dal potere di grazia gli abusi di autorità; ma il Re respinse questa restrizione. I rappresentanti francesi si sono contentati di escluderne i soli Ministri.

Noi pensiamo che il diritto di far grazia, diritto che partecipa del potere divino, dev'esercitarsi in un modo libero ed assoluto, onde non far sorgere il dubbio e la diffidenza. Ciò non ostante bisogna porre fuori della sua sfera i Ministri, ad oggetto di non compromettere la dignità della corona. Imperciocchè se il Re aggrazia il Ministro, attira sopra se l'odio pubblico che colpiva il solo Ministro; se nega la grazia, offende il suo carattere morale, permettendo che la sanzione penale cada sopra lo strumento della sua volontà. Miriamo Carlo I, e Strasford: era necessario di schivare questo doppio scoglio.

Anche le offese private debbono esimersi dal

potere di grazia senza il concorso dell'offeso, cui appartiene esclusivamente la facoltà di perdonare la propria ingiuria. Quindi dove vi è querela ed intervento di parte privata il diritto di grazia rimane limitato per la stessa natura dell' azione criminosa. Su questi principj abbiamo stabilito nel progetto il diritto di grazia. Passiamo alla Reggenza.

I diritti della Reggenza, non è molto tempo, sono stati ristretti in Inghilterra. La costituzione spagnuola crea un consiglio di reggenza sotto la presidenza della Regina. I rappresentanti francesi hanno affidato alla legislatura il diritto di regolare questa materia.

Noi abbiamo adottato la Reggenza elettiva, qual è stata proposta all' Assemblea nazionale francese da Mirabeau (1), che sino alla tomba fu l'apostolo della libertà, profondo uomo di stato, e genio straordinario, che in meno di due anni di esistenza politica ha conquistato l'immortalità. Ecco le sue ragioni.

» Perchè abbiamo reso ereditaria la monarchia non ostante gl' incommensurabili inconvenienti

---

(1) » J'ai été, je suis, je serai jusqu'au tombeau, l'homme de la liberté publique, l' homme de la constitution; malheur aux ordres privilégiés, si c'est là plutôt être l'homme du peuple que celui des nobles, car les priviléges passeront, mais le peuple est éternel. »

(Mirabeau, avril 1788.)

dell'eredità? Appunto perchè gl'inconvenienti della elezione sono maggiori, e più funesti alla tranquillità pubblica ed alla pace civile. Or se questi inconvenienti non s'incontrano nella circoscritta elezione del Reggente, perchè per evitarli ci caricheremmo di quelli dell'eredità? Perchè prendere il Reggente dalle mani del caso? ... Un Reggente ha d'uopo di maggiori talenti del Re... Il Reggente non succede a nulla, dunque l'espressione *Reggente ereditario*, è impropria... L'elettività della Reggenza ci ricorderà in certe epoche la vera sorgente della potestà reale: e giova che nè i Re, nè i popoli la dimentichino.

» Il Reggente la cui esistenza è confinata fra un determinato numero di anni, non è in realtà che un Ministro principale sotto forme più nobili e più auguste. Ciò basta, è vero, per porre in fermento gl'intrighi, de' quali se ne suscitano e se ne susciteranno sempre nelle provviste degl'impieghi secondarj; ma non sarà mai sufficiente per somministrare alimento alle fazioni..... Insomma ove non v'è più Re assoluto, il Reggente non potrà mai divenirlo. »

Senza dipartirci da questi principj, abbiamo cercato di scemare gl'inconvenienti dell'eredità, adottando il diritto di successione al trono anche per le femmine, e loro discendenti. Al momento che una Principessa erede della corona contrae matrimonio, comincia una nuova dinastia, e la scelta ch'ella fa del marito, è una specie di ele-

zione: ed è per questo motivo che il matrimonio delle Principesse ereditarie, o che sono nel caso di divenirlo è sottoposto all' approvazione del Parlamento.

Quando ereditano le femmine, i cangiamenti di dinastia avvengono con più frequenza, ed in questo modo si ottiene il vantaggio di distruggere nell' animo del popolo, la cieca superstizione, figlia dell' abitudine, verso una determinata famiglia. L' intervento de' deputati della nazione mentre è utile nel matrimonio delle Principesse eredi del trono, è senza oggetto nel matrimonio del Re o del Principe ereditario, perchè la loro moglie diviene Regina per cortesia, giammai di fatto.

In tutte le Costituzioni scritte, il potere reale è stato confuso col potere esecutivo. Questi due poteri finora distinti soltanto di fatto, sono stati distinti di diritto nel capitolo 3, dove all' art. 32 è formalmente detto: che l' azione del potere reale si esercita da' Ministri.

L' art. 9 abolisce i majoraschi ed i titoli feudali. I majoraschi sono privilegi contrarj all' eguaglianza de' diritti proclamati dalla costituzione; essi recano danno al valore delle proprietà sulle quali è costituito il majorasco per effetto del vincolo d' inalienabilità, e recano danno allo stato perchè tengono inceppati fuori della circolazione una massa di capitali. I privilegi creati nel solo interesse pubblico possono esser tollerati, ma bisogna colpire d' anatema le distinzioni che giovano alla sola vanità.

Per questa medesima considerazione abbiamo adottato nel progetto l'abolizione de' titoli feudali. Poichè i diritti signorili sono estinti, a che giova la sopravvivenza de' titoli? Gli autori del sistema feudale sono stati più conseguenti: essi nell'atto che creavano una Baronia la circondavano di dritti e di privilegi, ed allora ne faceranno dono ad alcuno de'loro, qualificandolo col titolo di BARONE. Ma oggi qual idea può destare un Barone senza Baronia, un Conte senza Contea, un Marchese senza Marchesato, un Duca senza Ducato. Il titolo in questo caso non è che un ornamento puerile per chi lo porta, ed è un ricordo doloroso per colui che glielo dà. Poichè la cosa è abolita proscriviamone anche il nome: nè i titolari perdono nulla, anzi guadagnano esponendosi al ridicolo con un motivo di meno.

Nell'ordine costituzionale dove tutto è legale e non può avere altro motivo che il bene pubblico, non debbono esistere titoli senza autorità. Ormai i privilegiati sono i soli elettori; quindi consigliamo ai titolati che non sanno distaccarsi da' privilegi, e che non sono elettori, d' ingegnarsi a divenirlo, sia intraprendendo qualche industria, sia esercitando un' arte liberale qualunque. Queste sono le vie della ricchezza, dell' educazione, del potere, e spesso della felicità. Pare che tutto ciò sia da apprezzarsi più che un vano titolo.

Il capitolo 6 tratta dell' amministrazione civile

secondo i principj stabiliti in Francia, ed adotttati in Napoli. La Francia risente ogni giorno nella sua amministrazione i vantaggi d'un' azione uniforme, e pronta che emana da un centro unico. Da sei anni, giusta l'espressione energica d' un oratore, Royer-Colard, la Francia che ha avuto 26 ministri non è governata; e pure in grazia del principio della sua amministrazione stabilito da Napoleone, mentre ogni cosa dovrebbe rovesciare, tutto ha vita, si move, e gli affari sono celeramente condotti a termine.

Nell' atto che nel nostro progetto abbiamo conservato questa unità tanto preziosa, ci siamo però premuniti contra l'eccesso d'un potere sì gigantesco che cupidamente adocchiava tutti gli altri poteri, e che aveva invaso fino i più tenui diritti municipali. I cittadini nominano le proprie municipalità, e gli elettori eleggono i consigli presso le intendenze, e le sotto intendenze. La sola nomina de' sindaci è sottoposta all' approvazione del potere esecutivo, perchè era necessario di creare un legame che unisse tutti gli anelli del sistema amministrativo. Se i sindaci debbono eseguire gli ordini degl' intendenti, è necessario che costoro abbiano in loro potere un mezzo coercitivo per farsi ubbidire. Tolta questa gerarchia, i sindaci diverrebbero indipendenti; ubbidirebbero quando ne avessero volontà, e così ci avvieremmo all' anarchia. Il diritto di rivocabilità rimedia a questo male: esso è una garentia per l' autorità, ed è una sicurezza pe' cittadini.

L' elezione diretta per la scelta de' deputati trovasi adottata in America, in Francia, in Inghilterra. Il tempo ha alterato questo ordigno nella macchina costituzionale dell' Inghilterra, onde non bisogna farlo servire d' esempio. All' opposto l' America, e la Francia dove questo modo di elezione è in pieno vigore ne ritraggono immensi vantaggi.

In America dove i costumi si conservano tuttavia illibati, ogni cittadino iscritto sulla lista civile ha il diritto d' elezione. In Francia convenne usar maggior riserba, ed il dritto d' elezione fù accordato a coloro soltanto che giunti all' età di 30 anni pagano 70 ducati di contribuzione diretta. Confinato in questa guisa il diritto di eleggere, esso si trova riunito nelle mani di 80,000 cittadini; numero troppo ristretto per una nazione di 30 milioni d' abitanti. Oltracciò accordando a' soli proprietarj d' immobili il diritto di elezione, rimangono esclusi migliaja d' uomini rispettabili, istruiti, ed anche doviziosissimi. Infatti gl' intendenti, gli accademici, i letterati, i medici, gli avvocati, e coloro ch' esercitano l' industria, e le arti liberali, e che spesso posseggono ampie ricchezze; i possessori di rendite sullo Stato, e su i particolari, gli alti funzionarj, e gl' impiegati superiori nelle amministrazioni, i cui soldi equivalgono ad una pingue rendita, non sono elettori. Si crederebbe? La quarta parte de' Pari di Francia, perchè non pagano 70 ducati di contribuzione neanche sono elettori.

E pure, non ostante la sua eccessiva restrizione, questa legge d' elezione, messa per tre volte alla prova, ha dato alla Francia gli ottimi tra' costituzionali. Un tal beneficio, risultato della elezione diretta, era caro a' liberali, e se si fosse fatto un altro esperimento, l' aristrocazia sarebbe stata annichilita. ... ajutata dal Ministero, ha ottenuto una modificazione alla legge: l' esperienza ci farà conoscere qual ne sarà l' effetto. Ma qualunque esso sia non è difficile il prevedere che il suo trionfo è efimero, e che la forza delle cose, quello spirito divino che invade l' Europa, trionferà di tutte le trame de' privilegiati.

Quindi noi abbiamo adottato l' elezione diretta, ma abbiamo conferito il diritto d'elegere a tutti i notabili che sono stati omessi dalla legge francese. Noi osiamo pensare che questa massa di elettori presi da tutte le classi elevate, ma dove domina in un modo preponderante la classe di mezzo, offre alla libertà la più solida garentia. L' ammissione del ceto di mezzo negli affari pubblici, conseguenza delle sue ricchezze, e della sua istruzione, è il principio di perfezionamento verso cui gravitano tutte le nazioni europee. In fatti, » la classe che possiede le arti, il commercio, le lettere, è quella in cui esiste per effetto della propria composizione un centro di lumi, e di ardente amore di patria. La classe di mezzo situata al centro delle nazioni, non innalzandosi ai primi ranghi, nè discendendo

agl'infimi, non essendo la plebe, ma neppure i grandi, e partecipando a tutto ciò che gli uni e gli altri posseggono di buono, e di onorevole, è il vero cardine delle nazioni sul quale esse riposano » (1).

Dalla scelta de' rappresentanti del popolo, risulterà sempre un' aristocazia di fatto, la quale tendendo continuamente ad acquistare una consistenza legale diverrà ostile non meno al monarca al quale vorrà eguagliarsi, che al popolo che cercherà spesso di tenere nell'abbassamento. Da ciò deriva quella lega naturale e necessaria tra il principe e 'l popolo contra ogni specie di aristrocrazia: lega fondata sulla circostanza che avendo gli stessi interessi, e gli stessi timori, debbono avere uno stesso fine, ed una medesima volontà.

Il diritto di dissoluzione delle camere non è nel fatto che un diritto di appellazione all' opinione pubblica. Niuno altro diritto attribuito alla corona è men pericoloso di questo. Poichè il governo ricorre a una nuova elezione di deputati, bisogna pure ch' egli confidi nella nazione. E quando il governo e la nazione sono d' accordo ed uniti per conseguire lo stesso fine, la resistenza de' deputati non può procedere che da due cagioni: o dalla loro corruzione, ed in questo

---

(1) De Pradt.

caso il rinnovamento è un bene; o dal dubbio sull' opinione pubblica, ed allora il miglior mezzo per consultarla è il rinnovamento de' Deputati.

In somma la conseguenza del dritto di dissoluzione è; che in ogni contesa tra il Ministro e 'l Parlamento, è sempre la nazione che giudica.

Quindi è nel solo interesse del popolo e della libertà che questo diritto deve accordarsi al Re; ed è in questo senso che il principe è il rappresentante *perpetuo* del popolo, nello stesso modo che i Deputati ne sono i rappresentanti *elettivi*. I diritti dell' uno del pari che i diritti degli altri, non sono fondati che sull' utilità di coloro da cui sono stati stabiliti.

All' appoggio di questi principj interroghiamo l'esperienza, e citiamo i fatti. Se apriamo la storia parlamentaria dell' Inghilterra troveremo che in tutte le contese tra il Re ed i comuni, quando il Re ha adoperato il suo diritto di dissoluzione, ciò è stato sempre nell' interesse nazionale per portar riparo alle invasioni de' comuni. Se contempliamo la Francia, nell' 1815— un' assemblea furibonda attacca le prerogative della corona; minaccia la libertà e cuopre quell' infelice paese di corti prevostali, di sospetti, e di patiboli. Quell' assemblea è disciolta..... il popolo respira, e la libertà rinasce..... anche oggi sono i costituzionali che sollecitano, che implorano co' loro più caldi voti il rinnovamento totale della camera de' deputati, per mezzo del di-

ritto di dissoluzione. Se la camera fosse stata sciolta un anno fa, la legge delle elezione ch'era la carta vivente, non sarebbe stata mai modificata.

In questa guisa si realizza l' assioma de' grandi pubblicisti, che ne' governi monarchici istituiti sul principio della sovranità del popolo, il Re deve essere considerato più come il protettore del popolo, che come il nemico della sua felicità.

Sono trenta anni che la quistione della necessità, o degl'inconvenienti di due corpi legislativi è stata fortemente dibattuta presso tutti i popoli che han voluto stabilire il governo rappresentativo; ed è notabile che tutti, sulle prime sedotti dal bello ideale dell' unità, hanno incominciato dal creare un solo corpo; ma in seguito castigati dall' esperienza, ed istruiti da' proprj mali, si sono appigliati alla divisione del potere legislativo in tre rami distinti.

Noi abbiamo riletto le discussioni sostenute nel congresso americano nel 1787, quelle dell' assemblea costituente di Francia nel 1789, e quelle delle corti di Cadice nel 1812; in fine per render compiuta la nostra istruzione, abbiamo con particolare attenzione esaminato gli scritti de' giovani pubblicisti che hanno germogliato nella rivoluzione.

Non è certamente nostro proposito di ripetere gli argomenti prodotti su questa materia, nè di

farne un' analisi. Gli oratori e gli uomini di stato de' due emisferi han detto tutto: che potremmo noi aggiungere? ci sia soltanto lecito di far precedere da qualche riflessione il quadro de' fatti che offriamo al patriottismo ed alla buona fede degli uomini generosi pe' quali noi scriviamo.

Riflettendo sui ragionamenti degli amici sospettosi della libertà napolitana, contro la istituzione di un senato, ci ha sembrato che tutti i loro argomenti possano ridursi a due soli.

1.° L' unità è di tutti i numeri il più semplice: l' azione d' una sola assemblea è molto più diretta e più rapida: lo stabilimento d' una seconda assemblea è un doppio ordigno, è un estacolo; perchè dunque crearlo?

2.° Il senato è un corpo privilegiato; quindi non dee stabilirsi in un sistema in cui i privilegi sono interamente aboliti.

Questa teoria de' vantaggi dell'*unità*, quest'applicazione delle mattematiche alle passioni umane, tutte queste espressioni enigmatiche, non sono buone che a sedurre gli uomini che sognano la felicità del genere umano, come la sognava il divino Platone, e quel buon abbate di S. Pierre. La libertà non fu mai il frutto d' una dottrina elaborata in deduzioni filosofiche. Troppe sciagure c' insegnano ch' essa non può essere che il risultato dell' esperienza di tutti i tempi.

Voi volete una sola assemblea? Eccone gli effetti. Noi non siamo profeti, ma storici; ed è

colla face alla mano della storia degli ultimi anni che cerchiamo di penetrare nel vostro avvenire.

Il governo, esposto continuamente a vedere la sua influenza respinta dalla lega di tutte le volontà riunite in una sola assemblea, non potrà opporre alcun argine all' impeto di questa massa di forze, giacchè chi è l' uomo tanto presuntuoso da esser sicuro che il Re colla sola prerogativa del *Veto* sospensivo, possa luttare contra la potenza d' una camera elettiva? In questa lotta chi soccomberà? La risposta è facile, ma non anticipiamo. Ecco dunque questa assemblea divenuta depositaria di tutta l' autorità.

Essa sola fa le leggi; quindi essa sola è sovrana. E non può concepirsi una tirannia peggiore di quella di una numerosa assemblea formata dalle elezioni popolari, » amerei meglio, esclamava Mirabeau, vivere in Costantinopoli che in un paese dove il monarca non partecipasse al potere legislativo. Sì, io ne fo solenne dichiarazione, io non conosco nulla di più tremendo che l' aristocrazia sovrana d' una assemblea numerosa, la quale oggi può rendersi inamovibile, domani ereditaria, e finirebbe come tutte le aristocrazie del mondo, con invader tutto. »

Nè vale l' obiezione della potenza del *Veto* reale. Bisogna conoscer poco le passioni del cuore umano per non sentire che nella lotta una simile arma è una debole canna a fronte della clava d' Ercole..... Contempliamo la Francia

nel 1792. Lo sfortunato Luigi XVI, due sole volte fa uso del suo *Veto*, e cade prima che avesse potuto servirsene per la terza volta: e con lui rovescia quello sconnesso edifizio costituzionale, innalzato senza appoggio, e senza garentie. Ognuno sa gli aspri mali che da tale inesperienza sono derivati; essi furono incalcolabili, e tali che i delitti di quell' epoca avrebbero disgustato, tutti dalla libertà, se la libertà, ben diversa dalla licenza, potesse cessare di essere il primo bene dell' uomo. Ed ecco come nella rivoluzione francese, ciò che vi fu di assurdo ha prodotto ciò che vi fu di atroce.

Ma, direte voi, noi saremo più saggi, e non faremo uso del nostro potere che con moderazione. Vane scuse, errore di un cuor retto, ma privo di esperienza. Le stesse leggi, le stesse cause produrranno sempre gli stessi effetti. È nella natura del cuore umano di bramare il potere, di estenderlo, di abusarne. Il vantaggio del governo rappresentativo non consiste nel traslocare il potere, nel toglierlo a un uomo, a una famiglia per confidarlo esclusivamente a un corpo qualunque; ma consiste nella divisione di esso, in guisa che coloro cui n' è dato il deposito si censurino e si vigilino mutualmente, e che la porzione lasciata a ciascuno si volga a beneficio della libertà di tutti.

Tale è il governo rappresentativo nè ve n' ha di due specie, come non vi sono due geometrie due astronomie.

Noi potremmo rinforzare le nostre ragioni coll'autorità di tutti i publicisti, che ne'due Emisferi han sostenuto l'utilità, e l'indispensabilità della divisione del potere Legislativo in tre rami, da Adams, e Livingston (1) repubblicani d' America, fino ai Lanjuinais, e Lafayette, cittadini francesi. Ma ci si opporrà l' autorità degli autori napolitani, i quali non ha guari han pubblicato, che questa divisione di poteri è un' *eresia politica*; e da ciò si trae le conseguenza, che le sopraccennate autorità essendo state contraddette cessano di fare autorità. Noi ammettiamo il compenso e ci limitiamo a questa sola osservazione: i Wasington i Lafayette, gli Adams i Lanjuinais, i Darus, i Destutt—Tracy, i Barrere, i Lameth, i Renaud-de S. Jean-d'Angeli, tutti i patriotti Americani, e Francesi, i quali sulle prime opinarono per una sola assemblea, han finito col riconoscere il loro errore; e noi non ne conosciamo un *solo*, ne' due mondi tra coloro che han sopravvissuto all' esperienza dell' unità, il di cui

---

(1) » Non vi può esser governo, non costituzione stabile, non sicurezza nella protezione della legge, non libertà senza l' esistenza di tre poteri » (Adams).

» Ove il potere Legislativo trovasi concentrato in una sola assemblea essa finisce sempre coll' assorbire tutto il potere. Parecchi corpi legislativi americani sebbene da poco tempo messi in attività sono già stati attaccati da questa sì pericolosa sete di potere » (Livingston).

suffraggio non potremmo oggi invocare in favore della divisione del corpo legislativo.

Dalla testimonianza degli uomini passiamo all'autorità de' fatti. In Inghilterra l' epoca sanguinosa della distruzione della camera de' Pari fu l' epoca del rovesciamento della Monarchia, e delle sciagure cagionate dalla tirannia del Lungo—Parlamento.

L' anarchia straziava l' America, e dopo avere per tre annni fatto lo sperimento di un solo corpo legislativo, quel popolo fu obbligato di dividerlo in tre rami, e di stabilire un Senato, che concorresse alla formazione delle leggi. Questa necessità alla quale ha dovuto piegare l' America, non è una dimostrazione invincibile, che alla stessa necessità anche noi dovremo credere? Dopo questa felice divisione del Potere legislativo avvenuta nel 1787, l' America fu tranquilla, e la sua prosperità forma attualmente l' ammirazione dell' antico mondo.

In Francia l' assemblea legislativa, e la Convenzione regnarono soli e senza vincoli. Tutto cedeva al loro dispotismo, ma ben presto il dispotismo, fu logorato da suoi proprj eccessi, e la stessa Convenzione, vittima del suo potere unico, e stanca de' suoi furori, fu costretta di cercare rifugio in un governo, di cui le due camere formano la base pricipale.

Ora domanderemo ai patriotti napolitani: vorrete, voi essere più saggi del tempo, di questo gran maestro del mondo, e sostituire le vostre

illusorie teorie all' esperienza delle Nazioni? Pretenderete voi esser più liberi de' repubblicani della Pensilvania; e le vostre pretensioni saranno maggiori di quelle de' liberali francesi, e de' radicali d' Inghilterra? Questi ultimi nell' atto, che reclamano i Parlamenti annuali, ed i suffraggi universali, conoscono abbastanza i loro interessi per non sognare la distruzione della camera dei Pari.

Ma dirassi: gli Spagnuoli hanno adottato una sola camera (1) e il loro codice costituzionale è un capo d' opera.

Se fosse qui il luogo da occuparci di questo codice, noi dimostreremmo fino all' evidenza, che in verità esso annuncia il *sentimento*, *e l' intenzione della libertà*, ma che le sue numerose restrizioni, le sue incoerenze, le sue omissioni fan conoscere, che gli autori di esso ignoravano interamente la *scienza della libertà*. Noi potremmo facilmente dimostrare, che di tutti i codici costituzionali conosciuti, senza eccettuare neppure quello di San Domingo (chiediamo perdono; la verità esce da se dal labro) il codice delle Spagne è il più

(1) Il loro consiglio di Stato composto di 40 membri deve considerarsi come una porzione delle *Cortes*, dalle quali vengono indicati all' accettuazion del monarca. « Quando due assemblee sono formate nello stesso modo, non avendo un oggetto d' interesse distinto, non compongono che un sol corpo, che un solo potere; esse non hanno che un solo spirito. » (Lally-Tolendal).

erroneo, il più difettoso, ed offre la minore garantia all' ordine pubblico, senza il quale non vi può esser libertà.... Noi potremmo provare in somma, che in questa Costituzione il Re essendo senza potere, diviene un inconveniente un ostacolo nel macchinismo politico... Ma una simile digressione ci menerebbe troppo lungi dal nostro proposito. Nell' atto che rendiamo omaggio alle ottime intenzioni degli autori di questo atto, e che professiamo una sincera ammirazione pel nobile carattere spagnuolo, noi ci contenteremo di rispondere alla proposta quistione — aspettate, e poi giudicate — tre mesi non bastano per porre a giorno i diffetti di una macchina tanto complicata, quanto quella del governo. Ma voi vedete, che già sta crollando il ministero composto de' patriotti i più illuminati della Spagna: Dopo qualche settimana di lotta, gli attuali ministri cederanno il luogo ad altri, i quali dispariranno anch' essi a fronte della onnipotenza legislativa d' una assemblea unica. Questa è la storia di tutti i popoli, di tutti i tempi: il cuore umano non è cambiato. Speriamo ciò non ostante, che le cortes Spagnuole avvertite da ciò che avviene sotto i loro occhi, li apriranno a tempo per non protrarre troppo oltre questa esperienza, e che saranno più avventurati, e più accorti de' federalisti d' America, de' livellatori d' Inghilterra, e de' convenzionali Francesi.

Il Senato, dicono i partigiani dell' unità, è

una istituzione aristocratica, che offende l' eguaglianza: per troppo tempo siamo stati vittima de' nobili, lo spirito del secolo respinge la nobilità.

È vero; il buon senso delle nazioni moderne rigetta quelle istituzioni, che sarebbero il patrimonio d' una classe privilegiata, o di poche famiglie, esso proscrive quell' aristocrazia che chiede esenzioni per interesse personale, e vuol essere padrona esclusiva de' pubblici impieghi. Ma un Senato composto di cittadini di ogni classe, l' ingresso del quale è aperto a' talenti, ed alle virtù; un senato destinato a ricompensare le grandi azioni, ed i servizj renduti allo stato; un senato, che non esclude alcuno, ma di fatto chiama nel suo seno tutti gli uomini utili alla patria, un simil corpo è forse altra cosa che una magistratura politica e giudiziaria, la cui composizione serve a sanzionare il principio della uguaglianza politica, base fondamentale del codice costituzionale? - AL PIU' DEGNO - questa è l'iscrizione che deve porsi in lettere d'oro sul frontispizio del palazzo d'un senato su questi principj istituito. Essa è la divisa dell' eguaglianza, non è certamente quella della nobiltà.

Ma chi non vede, che l' esistenza legale di cento senatori, in mezzo ad una nazione di cinque milioni di abitanti, è il colpo più funesto che possa portarsi alla nobiltà, già logora è ridotta alle sole sue vani pretensioni, ed alle sue

polverose pergamene. Chi non vede, che il più ringalluzzito Marchese, se non possiede altro titolo, ha meno importanza d' un mugnajo che sia elettore, e che per acquistarne è obbligato di confondersi colla nazione, e servirla?

A fronte di cento senatori che partecipano del potere legislativo, e che hanno per conseguenza un rango eminente nello stato, quali possono essere le pretensioni della turba de' ciondolati, i quali sono nobilissimi, e niuno lo contrasta, ma che di dritto non sono nulla?

Proclamiamo dunque questa verità: L' istituzione d' un senato è la tomba della nobiltà. Questo mezzo di estinguerla è il solo legale, il solo infallibile, il solo che un popolo libero possa adoperare.

Oh! come gli aristocratici francesi intendevano meglio i loro interessi, quando nell' assemblea costituente votarono contro la istituzione della camera de' Pari. Allora alcuni amici della libertà più caldi, che illuminati, furono compiutamente ingannati da loro nemici; e il loro errore fu crudele, giacchè ad esso tutti gli uomini di senno concordemente attribuiscono la maggior parte de' falli, e delle sciagure, che dopo quell' epoca afflissero la Francia.

S' insiste: la Francia si ha veduto rapire in questi ultimi tempi, una parte de' suoi preziosi diritti, pei quali combatte da trent' anni; essa è sotto il giogo dell' aristocrazia organizzata in una

camera de' pari: proscriviamo dunque qualunque camera alta. Questo è l'argomento esposto in tutti i giornali, riprodotto in tutti gli opuscoli politici, e che giornalmente udiamo ripetere nelle conversazioni private.

Nello stato attuale dell'incivilimento d'Europa, le diverse nazioni che la compongono non formano che una sola famiglia: quindi i successi, del pari che i rovesci d'un popolo nella carriera della libertà, interessano l'intera famiglia Europea. E siccome la Francia per la sua popolazione, per la sua lingua universale, per la sua industria e per le sue arti, e soprattutto per la sua posizione geografica in mezzo all' Europa, esercita un'influenza preponderante, giova volgere di preferenza le nostre riflessioni sulle sue rivoluzioni, come quelle che possono somministrarci un maggior numero di avvenimenti, che le vicende politiche di qualunque altro popolo.

Noi sappiamo che da sei mesi la sua situazione politica ha vivamente commosso i cuori napolitani, e che le impudenti pretensioni degli *ultra* francesi, inasprendo i nostri animi, ed accendendo le nostre menti, hanno forse contribuito ad accelerare il segnale della nostra indipendenza. Queste considerazioni ci obbligano ad entrare in qualche sviluppo.

Noi abbiamo servito nelle armate della Francia: i suoi costumi, il suo governo, e le sue leggi furono sempre l' oggetto delle nostre particolari

osservazioni: quindi noi possiamo parlarne con conoscenza di causa, e noi enuncieremo le nostre idee colla massima imparzialità.

Le cause delle agitazioni di quel popolo, commendevole sotto ogni rapporto, non sono quelle che si indicano: esse sono le seguenti.

Nello spazio di quindici mesi la Francia ha soggiaciuto a due invasioni di un milione e seicento mila stranieri, de' quali niuno apparteneva a un governo costituzionale. Essa ha sofferto tre rivovoluzioni, e di più, ha avuto due ristorazioni. Gl' Inglesi che ne hanno avuto soltanto una, pretendono che la ristorazione è la più pericolosa e la peggiore delle rivoluzioni (1). Tanti avvenimenti straordinarj lasciano necessariamente delle tracce, e queste han dovuto esser profonde in Francia. Dunque le sue sciagure attuali sono la conseguenza, la coda delle sopraccennate invasioni e delle rivoluzioni dalle medesime cagionate. Spieghiamoci.

Il giogo di Napoleone aveva esasperato i Francesi. Spinti dall' odio pel suo dispotismo, alcuni patriotti unirono la loro voce alle acclamazioni de' partigiani dell'antica famiglia de'Borboni. Luigi XVIII venne richiamato, e il giorno dopo il suo ingresso in Parigi, annunciò alla Francia attonita ch' egli regnava da 19 anni. Ciò è poco: ricon-

(1) Fox: Storia de' due ultimi Stuart.

dotto dagli stranieri a' quali attribuiva la gloria della sua riabilitazione sul trono de' suoi antenati (1), egli divenne loro debitore, e rimase sotto la loro dipendenza: *Trionfatore senza gloria*, *Monarca senza potere* (2). Il mal avventurato Luigi vede i cannoni de' suoi *amici-nemici*, rivolti contro la sua reggia, e vede il suo popolo calpestato, spogliato, ridotto alla disperazione da coloro che avevano l' ardimento di chiamarsi suoi alleati e suoi liberatori.

Nè ciò è tutto: al seguito di questi stranieri apparve quello sciame di disertori che non hanno patria, e gli antichi oligarchi che le persecuzioni avevano inaspiriti ma non corretti. E costoro si proclamarono i più realisti, i più puri, i più abili, i più forti: essi si frapposero come un muro tra il monarca e' l popolo, e audacemente gridarono: La nazione siamo noi; nella stessa guisa che altra volta Luigi XIV disse: Lo stato, son io.

Che avvenne? Questa casta di antichi privilegiati composta attualmente di otto a nove mila famiglie, stabilì il suo quartier generale nella reggia. Ne' suoi ranghi furono scelti tutti i grandi uffiziali della corona ammessi al servizio intimo del

---

(1) Vicino a rientrare in Francia, Luigi XVIII, riceveva le congratulazioni del Principe Reggente d' Inghilterra sul riacquisto della sua corona: *la devo a Voi*: rispose Luigi.

(2) Benjamin Constant.

Principe, e tutti gli ambasciatori. Le persone di questa casta han inondato l' armata, si sono insinuati nelle amministrazioni, ed hanno dominato nella camera de' Pari. Infine per render compiuto il suo trionfo, è pervenuta a far nominare da' suoi prefetti la maggior parte degli elettori, da' quali sono nominati i deputati: ed è in questa guisa che fu formata la camera *introvabile* del 1815, di cui sessantacinque membri nel 1820 erano tuttavia deputati.

Chiediamo ora: che cosa vi è di comune tra la situazione politica di Napoli e quella della Francia? Il regno di Napoli non ha emigrati, e conta piccol numero di dissidenti: essa dopo l' attuale cangiamento politico non ha subìto invasioni, e per buona sorte non sarà mai nel caso di ricorrere ed una ristorazione di dinastia.. . . . . La Francia è composta di due nazioni ben distinte. Un deputato ha preteso di più che in Francia vi erano due Re, due governi. Il regno di Napoli non forma che una nazione concorde ne' suoi sentimenti verso la dinastia regnante, e verso l'ordine costituzionale. Dunque nulla è simile ne'due paesi.

Ma rendiamo più semplice la quistione e ritorniamo al senato. Noi abbiamo osservato che in Francia la casta oligarchica dominava nella camera de' Pari, e ciò non ostante per ben due volte nel 1815, spinta dalla sola forza delle cose, essa ha rigettato le proposizioni liberticide della camera de' deputati. Tanto è grande l' influenza dello spirito di

corpo, ch' è ben altro che quello degl' individui. Questo esempio non è una prova che se quella camera de' Pari fosse stata composta d' altri elementi, essa avrebbe conseguito il suo oggetto, e sarebbe stata una delle garentie della libertà? La conseguenza che dee trarsi dalla situazione della Francia e dei suoi Pari che attualmente sono in funzioni, è che non bisogna affidare a un Taleyrand napolitano la scelta de' senatori, onde non esporci al pericolo di veder ammessi tutt' i Ruffo ed i Castelcicala del regno.

Se per caso le piazze di Capua e di Gaeta si trovassero custodite da uffiziali *ultra*, che facessero causa comune co' nemici della libertà, queste piazze cesserebbero per questa circostanza di essere fortezze utili alla difesa dello Stato? Bisognerebe perciò damolirle? Perchè in un tribunal supremo siede un gran numero di giudici corrotti, sarebbe lodevole l' abolizione dell' alta magistratura ? Conchiudiamo dunque che il fatto della Francia nulla prova, e che dalla cattiva composizione della sua camera de' Pari, non può in verun conto dedursi, che il Senato di Napoli, per la natura della sua istituzione, non sia il baluardo della costituzione.. Miriamo la Camera de' Pari d' Inghilterra, la quale dopo la gloriosa rivoluzione del 1688, ha dato venti esempj del suo attaccamento alla libertà del Popolo, nell' atto che i Comuni invadevano i suoi diritti.

Possano queste riflessioni ispirate dal più sin-

cero amore della libertà, trovar qualche favore presso i nostri legislatori! La Costituzione delle Spagne dev' essere modificata: è giunto il momento da esaminarla, da emendarla, da renderla compiuta, da porre in armonia le sue varie parti. L' ammirabile condotta che in questi ultimi tempi ha tenuto il popolo napolitano, ci prova ch' esso è capace di accogliere le verità utili, e di diffidare de' suoi proprj lumi. Infatti in tre mesi il Governo ha commesso varj errori, e la Nazione niuno. Un popolo dotato d' una immaginazione sì fervida, di sensazioni tanto vivaci, deve rapidamente progredire nella carriera della libertà: e noi diremo senza ritegno che se le sue istituzioni non saranno qual dovrebbero essere, la colpa sarà di coloro soltanto che sono incaricati di stabilirle.

PROGETTO

DI

ATTO COSTITUZIONALE.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI.

ARTICOLO UNICO.

La nazione napolitana è libera, ed indipendente; e non può essere il patrimonio di veruna famiglia o di persona alcuna.

La sovranità risiede nell'universalità de' cittadini: quindi alla sola nazione appartiene il dritto di stabilire le sue leggi fondamentali.

CAPITOLO PRIMO.

De' diritti comuni a tutti i napolitani.

Articolo primo. Sono garentiti a tutti i napolitani i seguenti diritti:

1.° L'eguaglianza de' diritti civili, e politici, e l'inflizione delle medesime pene per gli stessi reati, senza veruna distinzione di persona.

2.° L' ammissione all' esercizio di qualunque funzione pubblica, carica o impiego, sì civile che militare, senza il concorso di condizioni diverse da quelle determinate dalla legge.

3.° La egual ripartizione delle contribuzioni e di qualunque pubblico tributo, secondo le facoltà di ciascuno.

4.° La libertà di andare, rimanere, partire senza poter essere arrestato, detenuto, o esiliato, ove non vengano osservate le formalità stabilite dalla legge.

5.° La libertà di stampare e pubblicare i proprii pensieri, senza che lo scritto possa essere sottoposto a censura, o esibizione prima che sia pubblicato. Salvo la responsabilità legale dopo la pubblicazione, e 'l giudizio coll'intervento de' giurati, anche nel caso che vi sia luogo all' applicazione di pena correzionale.

6.° La libertà di professare ed esercitare liberamente il proprio culto, senza che alcun culto possa giammai divenire esclusivo, dominante o privilegiato.

7.° L' irrevocabilità delle alienazioni de' beni nazionali, qualunque sia la forma sotto la quale sono state fatte.

8.° L' inviolabilità della proprietà senza che il governo possa esigere il sacrifizio di alcuna, se non per ragione d' interesse pubblico, riconosciuto da una legge, e mediante il pagamento prima della spropriazione, de' corrispondenti compensi anticipatamente convenuti, o legalmente estimati.

9.° L' intervento de' giurati, e la pubblicità delle discussioni ne' giudizj penali per misfatto.

10.° La presentazione, sia individualmente, sia collettivamente, di petizione al Re, o al Parlamento, tanto per interesse generale dello stato, quanto per interesse privato de' cittadini.

11.° La istituzione della guardia nazionale per la difesa del territorio, per lo mantenimento della pace pubblica, e per la garentia delle proprietà.

CAPITOLO II.

Dell' esercizio de' diritti politici.

Art. 2. Ogni napolitano che giunto all'età di 21 anni compiuti si è fatto iscrivere sul registro civile del suo comune, esercita i diritti di cittadino.

La maggiorità politica per essere elettore o deputato è fissata a 25 anni compiuti.

Art. 3. Lo straniero diviene cittadino napolitano, quando, dopo di essere giunto all'età di 21 anni compiuti, e di aver manifestata la sua intenzione di stabilirsi nel regno di Napoli, è rimasto domiciliato nel regno per dieci anni di continuo.

Art. 4. Lo straniero che porta nel regno talenti, un'invenzione, o industria utile, o forma grandi stabilimenti può, con una legge, ottenere la naturalizzazione

Art. 5. Lo straniero che ha servito dieci anni nell'esercito napolitano, o che durante lo stesso periodo ha esercitato funzioni pubbliche nell'ordine amministrativo, o giudiziario napolitano; o che ha ricevuto la decorazione dell' ordine d..... per servizj o civili, o militari, e che ha fatto avanti il sindaco del suo comune la dichiarazione di volersi stabilire nel regno di Napoli, è cittadino napolitano.

Art. 6. La qualità di cittadino napolitano si perde:

Per naturalizzazione in paese straniero.

Per accettazione, senza il permesso del governo napolitano, di funzioni, o pensioni offerte da un governo straniero.

Per affiliazione a qualunque corporazione straniera che suppone distinzione di nascita.

Per condanna a pene afflittive, e infamanti, o alla multa per delitto di contrabbando.

Art. 7. L' esercizio de' diritti di cittadino napolitano rimane sospeso.

Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, o di donatario, equiparato all' erede, detentore a titolo gratuito della intera successione d' un fallito, o di una parte di essa.

Per lo stato di servo salariato addetto al servizio della persona o della famiglia.

Per lo stato d' interdizione giudiziaria, di accusa, o di contumacia.

Art. 8. Per poter esercitare i diritti civici in un comune bisogna pagare una contribuzione diretta nello stesso comune, ed aver acquistato in esso il domicilio con un anno di dimora, e non averlo perduto per un anno di assenza.

Chi non è cittadino Napolitano non può esercitare alcuna funzione pubblica nel regno.

Art. 9. La nobiltà antica, e nuova è abolità; i titoli e denominazioni feodali sono aboliti.

CAPITOLO III.

Del governo napolitano.

SEZIONE I.

Art. 10. Il governo napolitano è monarchico, e rappresentativo. La nazione è rappresentata da un Parlamento composto dal Re, da un Senato, e da una Assemblea (1) di deputati.

(1) La parola *Camera* ci ha sembrata impropria. Presa ad

SEZIONE II.

Del Re.

Art. 11. Il potere regio è delegato, ereditariamente alla razza regnante di maschio in maschio, per ordine di primogenitura e senza esclusione delle donne, e de' loro discendenti, nel caso che i maschi si estinguano nella linea diretta.

Art. 12. La persona del Re è inviolabile e sacra.

Art. 13. Il Re è il capo supremo dello Stato; egli nomina agl' impieghi amministrativi, giudiziarj, e militari, uniformandosi alle regole d' eligibilità stabilite dalla legge.

Art. 14. Il Re nel suo innalzamento al trono, o quando diviene maggiore, presta alla nazione in presenza del Parlamento il seguente giuramento.

« Io giuro di essere fedele alla nazione ed alla legge, » e di adoperare tutto il potere che mi viene delegato » a mantenere la presente Costituzione. »

Art. 15. Il Monarca è maggiore a 18 anni compiuti. Giunto all' età di 14 anni compiuti, potrà assistere al consiglio, ma per sua istruzione soltanto.

La sua guardia è composta d' individui che hanno servito almeno due anni nell' armata di linea.

Niun corpo composto di stranieri può far parte della guardia del Monarca.

---

imprestito dagl' Inglesi è stata mal tradotta in francese e in italiano, giacchè in inglese la voce *house* letteralmente significa *casa*. *Casa, camera, comune, camera alta, camera bassa*, sono tutte espressioni erronee, poco dignitose, e inconvenienti: quindi le abbiamo proscritte.

*

Art. 16. Il Parlamento provvede allo splendore del trono con una lista civile, la cui somma è determinata in ogni cangiamento di regno, e per tutto il corso del regno.

Art. 17. La legge provvede inoltre a spese del tesoro nazionale, allo stabilimento de' membri della famiglia regnante.

Art. 18. I Principi e le Principesse della famiglia regnante, non si distinguono che da' loro nomi: essi non portano verun titolo feudale.

Verun appannaggio feudale può esser loro accordato.

Art. 19. Nè il Re nè l' erede presuntivo, possono mai comandare personalmente l' armata.

È necessario il consenso del Parlamento perchè il Re e l' erede presuntivo possano uscire dal territorio del regno. Il Monarca, o l'erede presuntivo che uscissero dal regno senza il consenso del Parlamento sono considerati aver abdicato, e rinunciato di fatto a qualunque diritto ereditario alla corona.

Art. 20. La Principessa erede presuntiva della corona, o ch'è capace a divenirlo, non può contrarre matrimonio senza il consenso del Parlamento.

Art. 21. Il Re ha il diritto di far grazia, anche nelle materie correzionali, in tutti i casi ed in tutte le cause ne' quali l' azione penale si esercita in nome solo di S. M.

Art. 22. Non sarà mai innalzato monumento al Re durante la sua vita: quei che attualmente esistono saranno rispettati.

SEZIONE III.

Della Reggenza.

Art. 23. La reggenza è elettiva. Il diritto di eleggere il Reggente appartiene al Parlamento.

Art. 24. La reggenza del regno non conferisce alcun titolo sulla persona del Re minore.

Art. 25. La guardia della persona del Re minore è affidata alla madre: in mancanza della madre, sarà data ad elezione del Parlamento.

Art. 26. La composizione della reggenza, il modo di elezione, e le attribuzioni del Reggente saranno determinati dalla legge.

SEZIONE IV.

Del diritto di pace, e di guerra.

Art. 27. Il diritto di pace e di guerra appartiene alla nazione.

La dichiarazione di guerra non potrà farsi che per decisione del Parlameuto, la quale sara pronunciata sulla proposizione formale e necessaria del Re, e quindi sanzionata da S. M.

Art. 28. Al Re soltanto appartiene il diritto di mantenere le relazioni politiche al di fuori, di condurre le negoziazioni, di sceglierne gli agenti, di fare tutti i preparativi di guerra, di distribuire le forze di terra e di mare, di regolarne la direzione in caso di guerra, di conchiudere e sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, e di alleanza, e altre convenzioni che S. M. crederà necessarie al bene dello Stato; ma

tali trattati, e convenzioni non avranno effetto se non sono approvati dal Parlamento.

Art. 29. I trattati di commercio sono discussi colle forme delle leggi.

Art. 30. Gli articoli palesi d'un trattato non possono mai essere distrutti, nè modificati dagli articoli segreti.

Art. 31. Il Re non può cedere nè permutare alcuna parte del territorio napolitano, nè riunire allo stesso territorio alcuna parte conquistata o ceduta, senza l'approvazione del parlamento.

SEZIONE V.

Del Ministero.

Art. 32. L'azione del potere reale non si esercita che da' Ministri.

Art. 33. Il Re nomina e rivoca i Ministri.

Art. 34. Il Ministero è composto di cinque dipartimenti: Dell'Interno, della Giustizia, degli affari Esteri, della Guerra e Marina, delle Finanze.

Il Ministro dell'Interno è presidente del Ministero.

Art. 35. I Ministri sono responsabili di tutti gli atti del governo. A quest'oggetto ogni atto del governo sarà sottoscritto dal Monarca, e contrassegnato dal Ministro di quel dipartimento al quale è relativo.

Art. 36. I Ministri sono inoltre responsabili di tutti gli atti del loro ministero che offendono la sicurezza dello Stato, la Costituzione, gl' interessi del tesoro pubblico, la proprietà, la libertà degl' individui, la libertà della stampa, la libertà de' culti.

Art. 37. I Ministri possono essere accusati dall'Assemblea de' deputati per ragione degli atti del governo, o del loro ministero. In questi casi sono giudicati dal Senato.

Art 38. Il Senato esercita, sia per definire il reato di cui un Ministro è accusato, sia per infligger la pena, un potere discrezionale.

Art. 39. Le forme della procedura, e del giudizio sono determinate dalla legge.

Art. 40. I Ministri, e i loro dipendenti possono essere perseguitati da' particolari per ragione de' danni ch' essi pretendono di avere ingiustamente sofferto per effetto degli atti del Ministero, o dell' amministrazione. La domanda è presentata all' Assemblea de' deputati, la quale decide se vi è luogo a procedimento. Ove il procedimento è autorizzato il giudizio avrà luogo avanti i tribunali ordinarj. Le forme della procedura contro i funzionarj civili, e amministrativi saranno regolate da una legge.

Art. 41. Il Ministro della giustizia, depositario del sugello dello Stato, è incaricato di apporlo sulle leggi, ed atti del governo contrassegnati da' Ministri.

Egli è anche incaricato della promulgazione delle leggi, la quale è fatta sempre in nome del Re.

CAPITOLO IV.

Del potere legislativo.

SEZIONE I.

Della formazione del potere legislativo, e delle sue attribuzioni.

Art. 42. La legge non può esser fatta che col concorso del Re, del Senato, e dell'Assemblea de' deputati, i quali compongono il Parlamento nazionale.

Art. 43. I Senatori, e i Deputati sono inviolabili;

essi non possono essere attaccati, nè perseguitati per le opinioni palesate nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 44. Il Parlamento è convocato dal Re per una sessione almeno in ogni anno. In mancanza di convocazione per parte del Re prima del 1.° ottobre, il Parlamento si riunirà di pieno diritto al 1.° di novembre seguente.

Art. 45. Il Re proroga le sessioni del Parlamento con un messaggio, e ne determina la fine con un decreto contrassegnato da un Ministro.

Art. 46. Il Re può sciogliere l'Assemblea de'deputati. Ma perchè la dissoluzione possa aver luogo, deve il decreto che la pronuncia convocare nel mese i collegi elettorali per una nuova elezione, e deve indicare la convocazione del Parlamento tra 20 giorni al più dopo l' epoca della convocazione de' collegi elettorali.

Art. 47. In caso d' invasione del territorio per parte dello straniero, il Parlamento non può essere disciolto: ove no si trovasse riunito, il Re è obbligato di convocarlo.

Art. 48. Ciascuno de' tre rami del potere legislativo può esercitare l' iniziativa. Quando l' esercita il governo la proposizione è esposta, e la discussione è sostenuta da'Ministri, sia che essi seggano nel Palamento come Senatori o Deputati, sia che essi non ne facciano parte.

Art. 49. La proposizione ch' è stata rigettata da uno de' tre rami del potere legislativo, non può essere nuovamente presentata nel corso della stessa sessione.

Art. 50. Dal giorno della convocazione del Parlamento, fino al 40.mo giorno dopo la fine della sessione, veruna coazione personale può essere esercitata contro alcuno de' suoi membri.

Art. 51. Durante la sessione del Parlamento, niuno de' suoi membri può, tranne il caso di flagranza, essere perseguitato nè arrestato per imputazioni penali, se

l'Assemblea alla quale egli appartiene non abbia autorizzato il procedimento.

Art. 52. Niun corpo composto di stranieri può essere introdotto nel territorio napolitano senza il consenso del Parlamento.

Art. 53. L' amnistia è un atto legislativo che appartiene al Parlamento.

Art. 54. Niuna imposizione diretta o indiretta, niuna tassa in danaro, niun tributo in derrate a profitto del tesoro nazionale, o della corona, niuna imposizione come fondo speciale per conto delle provincie, de' distretti, o de' comuni, non possono essere stabiliti nè esatti; niuna proibizione di entrata o di sortita di derrate, o merci, non può essere pronunciata; niun imprestito non può aver luogo; niuna iscrizione di credito non può esser fatta; niuna leva di uomini per l'armata non può essere ordinata; il titolo delle monete non può essere cangiato, che in virtù d' una legge.

Art. 55. L' imposizione generale diretta non è votata che per un anno. Le imposizioni indirette possono essere votate per più anni.

Art. 56. Il *Budjet* di ciascun ministero è diviso in capitoli. Una somma destinata ad un capitolo non può esser invertita ad un altro capitolo senza una legge.

Art. 57. Il Senato, e l'Assemblea de' deputati possono in tempo di guerra manifestare e portare al governo il loro voto per la pace.

Art. 58. Ad ambedue le Assemblee del Parlamento appartiene il diritto d' interpellare i Ministri su qualunque fatto diplomatico, amministrativo, o militare, la cui conoscenza può essere utile a rischiarare l' opinione pubblica, o quella del Parlamento.

Art. 59. Ciascuna delle due Assemblee può, per via d' indagini, procedere, sia alla conoscenza de' fatti che

debbono servire di base a qualche misura legislativa o giudiziaria, sia alla verifica della condotta o dell' incapacità d' un Grande Uffiziale della corona, e domandarne il di lui rinvio.

Art. 60. Le interpetrazioni della legge richieste dalla corte di cassazione saranno date colle forme delle leggi.

SEZIONE II.

Del Senato.

Art. 61. I membri del Senato sono nominati dal Re: il loro numero non può oltrepassare i due terzi del numero de' Deputati.

Art. 62. I Senatori esercitano le loro funzioni durante la loro vita.

Art. 63. Non può essere nominato Senatore chi non è giunto all' età di 30 anni compiuti.

Art. 64. I Principi della famiglia regnante sono di diritto membri del Senato.

Art. 65. Al titolo di Senatore va unita una rendita di 6000 ducati, libera d' ipoteche, sia in beni stabili, sia in rendite sullo stato.

Nel caso d' insufficienza della proprietà, o della rendita, sarà con una legge provveduto al compimento sui fondi dello stato.

Art. 66. Il Senato è presieduto da uno de' suoi membri, nominato da lui, ed accettato dal Re.

Art. 67. Il Senato non può votare legalmente se non sono presenti almeno trenta Senatori.

Art. 68. Le sue sedute sono pubbliche; esso si forma in comitato segreto sulla domanda di dieci Senatori; ma le deliberazioni debbono pronunciarsi in seduta pubblica.

Art. 69. I Senatori possono essere Ministri, Ambascia-

dori, Grandi Uffiziali della corona, e possono servire nelle armate di terra, e di mare. Qualunque altra funzione stipendiata è incompatibile colla dignità di Senatore.

Art. 70. I Senatori non possono essere posti in istato d'arresto che dall' autorità del Senato.

I giudizj penali contro i Senatori sono attribuiti esclusivamente al Senato. La legge ne determina le forme del procedimento.

Art. 71. Il Senato non può riunirsi oltre il tempo delle sessioni che per l' esercizio di quelle attribuzioni giudiziarie le quali non richieggono il concorso dell' Assemblea de' deputati. Qualunque altro atto del Senato, fuori del tempo delle sessioni legislative, è illecito, e nullo di pieno diritto.

ARTICOLO TRANSITORIO

Prima formazione del Senato.

Art. 72. Il numero de' Senatori sarà di 45; de' quali 30 saranno eletti dall' Assemblea de' deputati, ed accettati dal Re. I quindici rimanenti saranno nominati da S. M.

Appartiene al Re il diritto di compiere in seguito, e successivamente il numero de' Senatori. L'elevazione alla dignità Senatoriale, è il compenso degli utili servizj renduti alla nazione.

SEZIONE III.

Dell' Assemblea de' deputati.

Art. 73. Il numero de' Deputati è in ragione di un Deputato per ogni 30,000 abitanti.

Art. 74. Ogni cittadino napolitano ch' è giunto all' età di 25 anni compiuti è eligibile.

Art. 75. L' Assemblea de' deputati verifica i poteri de' suoi membri, e pronuncia sulla validità delle elezioni contese.

Art. 76. Essa in ogni sessione sceglie nel proprio seno il suo Presidente, quattro Vice-Presidenti, e quattro Segretarj.

Art. 77. Le sedute de' Deputati sono pubbliche. L'Assemblea si forma in Comitato segreto sulla domanda di 15 Deputati, o su quella del Governo.

Art. 78. I Ministri, ed i funzionarj amministrativi, o giudiziarj rivocabili, possono essere eletti Deputati. Ma se un Deputato è nominato Ministro, o destinato a qualche carica amministrativa, o giudiziaria rivocabile, le sue funzioni di Deputato all'istante cessano di pieno diritto; e quel collegio elettorale che ne aveva fatta la nomina è convocato per procedere ad una nuova elezione. Il Deputato nominato Ministro o funzionario non perde il diritto all' egibilità

Art. 79. Le funzioni di Deputato sono incompatibili colla qualità di contabile de' danari pubblici.

Art. 80. L' Assemblea de' deputati non può deliberare se la maggioranza assoluta de'suoi membri non è presente.

Art. 81. Niuna deliberazione può prendersi in comitato segreto.

Art. 82. L' Assemblea de' deputati si rinnova in totalità ogni cinque anni, eccetto il caso di dissoluzione per atto del Re.

I Deputati che escono sono illimitatamente eligibili.

Art. 83. Gl' intendenti, ed i comandanti militari in capo non possono essere nominati deputati nelle provincie dove esercitano le loro funzioni.

Art. 84. Appartiene esclusivamente all'Assemblea de' deputati l' iniziativa nelle materie seguenti.

Contribuzioni pubbliche,

Leve di uomini,

Approvazione delle dichiarazioni di guerra e ratifica de' trattati di pace,

Elezione d' una nuova dinastia quando la regnante si estingue,

Elezione del Reggente, e del tutore al Re minore, in mancanza della madre.

Consenso al matrimonio della Principessa che vuole conservare i suoi diritti all' eredità del trono.

Art. 85. Sono inoltre portati di preferenza all'Assemblea de' deputati: 1.° Il budjet generale dello Stato, nel quale sarà indicata per approssimazione la somma degl' introiti, e sarà fatta la proposizione de' fondi da assegnarsi nel corso dell' anno a ciascun dipartimento: 2.° Il conto dell' introito, e dell' esito dell' anno o degli anni precedenti, colla distinzione de' diversi dipartimenti.

Art. 86. I Comandanti di terra, e di mare possono essere accusati dall' Assemblea de' deputati ne' fatti che compromettono la sicurezza, o l' onore della nazione. In questi casi sono giudicati come i Ministri.

Art. 87. I Deputati oltre le spese del viaggio, ricevono una indennità che è regolata dalla legge.

SEZIONE IV.

De' Collegi Elettorali.

Art. 88. È elettore ogni cittadino napolitano il quale ha 25 anni compiuti, ed adempie ad una delle seguenti condizioni:

1.° Se paga la contribuzione diretta,

2.° Se possiede una rendita tanto sullo Stato, quanto sui particolari,

3.° Se percepisce dal tesoro nazionale uno stipendio per carica pubblica,

4.° Se è membro di accademie, o di altre società scientifiche, o letterarie,

5.° Se è professore nelle università, ne' licei, o in altri stabilimenti di pubblico insegnamento.

6.° Se esercita la professione di medico, avvocato, notaro, o altra professione, o arte liberale in seguito di concorso o esame pubblico,

7.° Se è sindaco di un comune.

Art. 89. Pe' cittadini domiciliati nella città di Napoli la contribuzione enunciata nel numero 1.° del precedente articolo, dev' essere non minore di ducati 70; la rendita enunciata nel numero 2.°, e lo stipendio enunciato nel numero 3.° dello stesso articolo, debbon essere non minori di ducati 800 annui.

Pe' cittadini domiciliati ne' comuni capo luogo delle altre provincie il minimo delle somme indicate di sopra sarà:

Per la contribuzione ducati ..... » 60
Per la rendita ..... » 600
Per lo stipendio ..... » 600

Pe' cittadini domiciliati in tutti gli altri comuni del regno, il minimo delle suddette somme sarà:

Per la contribuzione ..... » 50
Per la rendita ..... » 500
Per lo stipendio ..... » 360

Art. 90. I Collegi elettorali si riuniscono ne' comuni capoluogo delle provincie.

Per ogni provincia vi è una sola Assemblea elettorale, e si compone degli elettori domiciliati nella stessa provincia.

Se l' Assemblea elettorale è troppo numerosa, si divide in due o più sezioni.

Art. 91. L' elezione è diretta, e si fa allo scrutinio di lista, ed alla maggioranza assoluta de' voti dell' intera Assemblea.

Art. 92. L' Assemblea elettorale sceglie nel proprio seno il presidente, i segretarj, ed i scrutatori.

Art. 93. Le operazioni dell'Assemblea elettorale sono limitate alla sola elezione de' Deputati. È vietato qualunque atto diretto ad un oggetto diverso.

Art. 94. Le sedute delle Assemblee elettorali non possono durare più di dodici giorni: il giorno decimoterzo sono sciolte di diritto, anche nel caso che le nomine non sieno terminate.

Art. 95. I Collegi elettorali si riuniscono sull' invito del presidente dell' Assemblea de' deputati per nominare i Deputati che mancheranno nel corso di ciascuna sessione.

Art. 96. Con una legge particolare sarà provveduto all' esecuzione de' principj stabiliti negli articoli della presente sezione.

CAPITOLO V.

SEZIONE I.

Dell' Autorità giudiziaria.

Art. 97. La giustizia è amministrata da'
Giudici di Circondario,
Tribunali Civili,
Corti di Giustizia,
Corte di Cassazione,
Tribunali Militari.

Art. 98. Il numero, e le attribuzioni di queste autorità sono determinati dalla legge.

Art. 99. Il Re nomina tutte le autorità giudiziarie.

Art. 100. Le autorità giudiziarie, meno quelle che compongono i tribunali militari, sono irrevocabili ed

inamovibili. Non possono essere traslocate senza il loro consenso, nè possono essere dimesse che per condanna legale.

Art. 101. Niuno può essere distratto da' giudici che la Costituzione, e le leggi gli hanno assegnato.

Art, 102. I tribunali di eccezione, giammai ed in verun caso potranno essere creati.

Anche le quistioni relative agl' interessi della corona o a quelli delle pubbliche amministrazioni, sono giudicate da' tribunali ordinarj.

Art. 103. I tribunali non possono motivare i loro giudizj sulle determinazioni, interpetrazioni, o regolamenti ministeriali.

Art. 104. Qualunque reato commesso da un militare sarà giudicato da' tribunali ordinarj. Nel caso però che il militare è in campagna contra l' inimico, o che il reato da lui commesso offende soltanto la disciplina ed i particolari doveri della milizia, allora è giudicato da' tribunali militari.

SEZIONE II.

Del Giurì.

Art. 105. Ne' giudizj penali per misfatto, la dichiarazione del fatto sarà pronunciata da un giurì: le leggi penali debbono determinare tutti i gradi di pena e di ammenda.

Il giurì oltre il fatto, dichiara il grado di colpabilità.

Art. 106. Ogni elettore è chiamato ad esercitare le funzioni di giurato.

Art. 107. Per comporre il giurì si prendono pregressivamente 60 elettori sulla lista elettorale. L' accusato può ricusarne 24, senza indicarne il motivo. Lo stesso

diritto appartiene al ministero pubblico. I dodici elettori che rimangono, compongono il giurì definitivo.

Art. 108. Se l'accusato è militare la terza parte del giurì sarà di militari.

Art. 109. La legge provvede al modo di esecuzione degli articoli della presente sezione, e determina ancora se oltre il giurì di giudizio, debba stabilirsi il giurì d'accusa.

CAPITOLO VI.

Dell' Autorità amministrativa.

Art. 110. L'amministrazione civile del regno è divisa in provincie, in distretti, ed in comuni.

Art. 111. Gl' intendenti per le provincie, ed i sotto intendenti pe' distretti, sono nominati dal Re.

Art. 112. Presso ogni intendente, e presso ogni sotto intendente vi è un consiglio composto di cittadini nominati dagli elettori.

Art. 113. La municipalità di ciascun comune si compone del sindaco, di due eletti, e di un numero di decurioni proporzionato alla popolazione del comune.

Art. 114. Il sindaco, gli eletti, ed i decurioni sono nominati da' cittadini del comune che pagano una contribuzione diretta.

Art. 115. La nomina del sindaco ne' comuni la cui popolazione è di 5000 abitanti o più, è sottoposta all' approvazione del Re, ed è rivocabile da S. M.

Ne' comuni dove la popolazione è minore di 5,000 abitanti la nomina del sindaco è presentata all' approvazione dell' intendente, ed è rivocabile da lui.

Art. 116. I membri de' consigli d' intendenza e di sotto-intendenza, i sindaci, gli eletti, ed i decurioni,

sono nominati per cinque anni ; e sono illimitatamente eligibili , tranne il caso di non approvazione o di rivoca indicato nell' articolo precedente.

Art. 117. Il numero de' membri de' consigli d' intendenza , e di sotto-intendenza ; le loro attribuzioni quelle de' sindaci , eletti, e decurioni , ed il modo col quale debbono esercitarle , sono regolati dalla legge.

CAPITOLO VII.

Della Istruzione pubblica.

Art. 118. L' organizzazione dell' istruzione pubblica è regolata dalla legge.

Art. 119. La legge non può confidare l' istruzione pubblica ad un corpo religioso , ne può incaricarne esclusivamente i ministri d' alcun culto.

Art. 120. Le accademie, le università, e gli stabilimenti di pubblica istruzione attualmente esistenti, sono conservati : qualunque cangiamento dee farsi con una legge.

CAPITOLO VIII.

Dell' Armata.

Art. 121. L' ubbidienza è il carattere principale dell' armata : niun corpo armato può deliberare.

Art. 122. La guardia nazionale sedentaria è la nazione armata : essa non è sottoposta che alla legge, e ubbidisce alle sole autorità civili che ne sono gli esecutori.

Art. 123. La guardia nazionale non può essere posta in azione, in tutto , o in parte , che in virtù d' una legge.

Art. 124. L' armata, e la guardia nazionale messa in azione, sono soggette ai regolamenti di amministrazione pubblica.

CAPITOLO IX.

Dispositzioni generali.

Art. 125. La pena della confisca de' beni è abolita.

Art. 126. Il diritto di petizione si esercita personalmente da uno, o più cittadini collettivamente: esso è vietato ai corpi.

Le petizioni possono essere dirette sia al Governo, sia al Senato, sia all'Assemblea de' deputati.

Ma non possono essere presentate di persona dai petizionarj.

Art. 127. Il debito pubblico è garentito.

Art. 128. I diritti de' creditori pe' contratti accettati da'Governi precedenti sono conservati.

Art. 129. Le pensioni ottenute per servizj pubblici, e liquidate in conformità delle leggi, sono conservate.

Art. 130. I stipendj de' ministri del culto a carico dello stato, sono compresi nel *Budjet* d'un Ministro.

Art. 131. Appartiene al potere legislativo il diritto di accordare le ricompense nazionali.

Art. 132. I beni demaniali e quei che ritorneranno al demanio sono irrevocabilmente acquisto dello stato.

Art. 133. I diritti feudali e signorili di qualunque denominazione e natura, non potranno giammai, e per alcuna causa essere ravvivati.

Art. 134. La sola istituzione dell' ordine di ..... è conservata: la decorazione di quest' ordine è portata di preferenza a qualunque altra dal Re, e dai Principi della famiglia.

*

Niun altro ordine può essere istituito, o ristabilito che dalla legge.

Art. 135. La casa di qualunque persona che abita sul territorio napolitano è un asilo inviolabile.

In tempo di notte niuno ha diritto d'introdurvisi, tranne il caso d'incendio, d'inondazione, o di ajuto chiesto da coloro che l'abitano. Di giorno vi si può entrare per quegli oggetti, e con quelle formalità che sono stabiliti dalla legge,

Art. 136. L'atto che ordina l'arresto di una persona non è esecutivo, se non contiene le seguenti indicazioni:

1.° Il motivo dell'arresto,

2.° La legge che autorizza il funzionario ad ordinarlo,

3.° Il nome del funzionario cui la legge dà tale facoltà.

Di questo atto dee farsi la notifica alla persona contro cui emana, e dee darsele copia nell'atto dell'arresto.

Art. 137. Ogni persona arrestata dev'essere interrogata nelle 24 ore dopo l'arresto. Dopo l'interrogatorio niun detenuto può esser posto in segreto, è può comunicare colle persone al di fuori della prigione, osservando le misure di precauzione adottate dalla legge.

Art. 138. Dopo tre mesi dal giorno della pubblicazione della presente Costituzione, saranno spediti a tutti i giudici i decreti della loro nomina a vita.

Art. 139. Con leggi particolari si provvederà all'amministrazione della Sicilia, ai suoi rapporti col regno di Napoli, di cui essa fa parte, e a tutto ciò che può contribuire alla forza riunita de' due paesi, ed al bene de' due popoli, i quali partecipano egualmente al beneficio della stessa Costituzione, e dello stesso Principe.

CAPITOLO X.

Della revisione della Costituzione.

Art. 140. Appartiene al potere legislativo il rivedere uno, o più articoli della Costituzione.

Art. 141. L'atto contenente la dichiarazione di revisione, dev' esssere adottato da due terzi de' Senatori e dei Deputati, e dev'essere sottoposto alla sanzione del Re.

Art. 142. I cangiamenti proposti, sono portati alla discussione della prima sessione del Parlamento; sono modificati, adottati, o rigettati nel modo stesso delle leggi.

Art. 143. Per causa di revisione, l'Assemblea dei deputati sarà raddoppiata: a questo fine i collegi elettorali devono essere immediatamente convocati.

Art. 144. ed ultimo. I Deputati nominati per la revisione non possono prender parte ad alcun altro atto legislativo; si ritirano, subito che lo scopo della loro missione è adempiuto.

APPENDICE

SULLA SICILIA.

La Sicilia ha spedito il maggior numero de' suoi rappresentanti al Parlamento di Napoli a seconda de' principj della Costituzione Spagnuola: La sommessione di Palermo è già seguita. Pare dunque che lo stato attuale delle cose possa riguardarsi come preliminare di un ordinamento definitivo tra' due paesi, sperandosi, che ormai i due popoli giungano ad intendersi su' loro comuni interessi.

La Sicilia un tempo chiamata la delizia del genere umano, essendo caduta sotto il triplice giogo del *potere assoluto*, delle *feodalità*, e del *monachisimo* ha dato al mondo intero lo esempio il più convincente della desolazione, che da siffatti politici vizj alle nazioni deriva.

Le sue campagne prive di popolazione, l'agricoltura quasi del tutto annichilita, non esistenti nè le arti, nè le industrie, col progresso delle quali il settentrione di Europa in questi ultimi tempi ha raddoppiate le proprie ricchezze e moltiplicati i proprj aggi. Ecco il veritiero quadro di sua infelice decadenza. Come potrà mai risorgere? Chi riparerà a tanti mali? Il costituzional reggimento. Mercè le liberali istituzioni soltanto

la Sicilia potrà comprovare di essere stata la felice, e soventi anteposta rivale della ingegnosa Atene, avendo forniti modelli di ogni genere agli opulenti dominatori del mondo.

Chè altri s' immergano ne' calcoli statistici della politica per dimostrare: che la Sicilia la quale contò sino a quindici milioni di abitanti, sotto la protezione della libertà, raddoppierà il numero attuale ogni trent' anni, al punto di rinnovare lo spettacolo dell' antica sua popolazione: che i siciliani abitatori di un suolo diviso in molti paesi da parecchie catene di alte montagne, con costumi isolani, carattere indipendente, spirito repubblicano, dovranno continuamente tendere alla sua politica indipendenza: e che tutte le relazioni di oggigiorno esser dovranno prodotte da principj ragionati sulla loro posizione geografica, sù loro costumi, sul loro carattere, sul loro spirito, e sopra dati di un avvenimento preveduto, calcolato, e che certamente in appresso avrà il suo pieno effetto. Noi però che non siamo ne' profeti, nè Franklin, nè de Pradt (1) ci limitiamo di sottomettere a' lettori le seguenti riflessioni.

---

(1) Franklin calcolò nel 1782 un anno pria della pace coll' Inghilterra, che la popolazione dell' America Settentrionale restituita alla indipendenza dovea duplicarsi ogni ventidue anni. Allora essa contava due milioni e mezzo di abitanti, e l' ultima numerazione fatta nel 1819

Che una nazione nello stato attuale della società Europea non abbia interesse alcuno nello abbassamento, e nella sventura de' popoli vicini: ma anzi tragga proffitto dalla loro opulenza, e civilizzazione: è dessa una verità conosciuta, e giornalmente confermata dalla esperienza per consolazione della umanità. L' Inghilterra, ed il suo commercio guadagnano assai dippiù cogli Stati Uniti oggi doviziosi a causa di loro indipendenza, che non guadagnava co' medesimi quando eran colonie.

In seguito di tali premesse, Napoli, non può se non se desiderare che la Sicilia prosperi. Passiamo ora ad esaminare quali siano i bisogni di quell' Isola, qual' i voti di quegl' Isolani, cos' abbian a pretendere ragionevolmente per essere felici.

Non tenendosi conto delle circostanze del momento, e delle ultime turbolenze di Palermo, parto di non previdenza, e di non poco malinteso, noi possiamo francamente asserire, che i Siciliani sono un popolo omogeneo al nostro, giacchè sono animati dallo stesso patriottismo, ed

---

la porta al di là di nove milioni. In questo accrescimento il numero de' forestieri emigrati dall' Europa è soltanto di 500 mila. Talchè i calcoli di Franklin sono stati sorpassati.

Le predizioni del signor de Pradt sull' America meridionale hanno avuto il loro pieno compimento.

aspirano al vero bene di una civile, e politica libertà : Invano si dice , e si ripete che la casta de' nobili di Palermo, ed il ceto de' commercianti di Messina formano due categorie le quali voglion esser distinte. Dessi due corpi sono deboli differenze nella massa , e non fanno eccezioni. Il principio dunque è mantenuto.

Ma per godere della libertà, e de' vantaggi di un governo rappresentativo, il Siciliano (non ne dubitiamo punto , perchè in casi simili faremmo lo stesso) dimanderà il libero voto pelle sue imposizioni, la sorveglianza sull' uso di esse, non che la esistenza nel proprio paese de' suoi giudici e de' suoi amministratori.

A ciò si risponderà : Le brame de' Siciliani saranno paghe , giacchè le lore tasse saran votate nel Parlamento di Napoli di cui faranno parte ; i loro litigj, o cause criminali si determineranno nella Corte di Cassazione di Napoli , tutte le cose loro in somma amministrative o contenziose, saranno trattate , e risolute ne' ministeri di Giustizia, d' Interno, e di Finanze communi a' Napoletani , ed a' Siciliani, ma stabiliti in Napoli.

Benissimo. Si pretende dunque dichiarar la Sicilia Provincia di Napoli. E che ? In tutt' i tempi sotto tutte le dominazioni la Sicilia ha sempre avuto un Parlamento , la sua propria Finanza , un Vicerè , ed oggi sotto gli auspicj della libertà essa perderebbe quanto anche lo

straniero dispotismo le avea conservato ? La Sicilia una provincia Napoletana ! Un tal prodigio però non è nel potere degli uomini, e finchè una convulsione della natura non riunirà la Sicilia al continente, tutt' i decreti della terra non riusciranno ad impedire che i Siciliani fossero Siciliani, popolo isolano, come il Napoletano è un popolo continentale.

Dirassi, che il congresso di Vienna con una dichiarazione solenne ha pubblicato, che i due popoli non ne formano che un solo. Ma quale relazione potranno avere tra loro gli attì della vecchia diplomazia del 14.° Secolo colle risoluzioni di una generosa Nazione ? Forse che i maneggi degli agenti del Reggimento Feudale posson mai servir di norma a' rappresentanti di un Popolo, che di esser libero ha giurato ? Lo stesso congresso di Vienna ha preteso di riunire regioni separate dall' Atlantico : Ha esso con ciò impedito che i Portoghesi avessero inalberato lo stendardo della Indipendenza ? Questo congresso medesimo non ha egli fatto commercio di anime ?... Ed un Napoletano del 19.mo Secolo ardirà di citare simili autorità ?

Pur non dimeno, suppongasi che i Siciliani acconsentano, o sieno astretti ad eseguire le risoluzioni del congresso di Vienna, e che i loro venti Deputati intervengano nelle discussioni del Parlamento Napolitano, che delibera su loro affari ; si ammetta pure, che l'urto degl' interessi

particolari de' due paesi, urto indispensabile pella natura delle cose, non produca scissura veruna, e che la provvidenza estinguerà le rivalità, e gli odj finora esistiti fra' due popoli. Quantunque ciò sia impossibile, pure si dia per fatto. Sarà questo un ordinamento politico contrario al carattere, a' desiderj, agl' interessi de' Siciliani: Non importa: Napoli lo esigge. Ebbene che ne otterrà questo Regno? Nemmeno un uomo, un soldo, una piccola barca.

Le manifatture di due paesi sono nella infanzia, il loro commercio consiste nella permuta di pochi prodotti territoriali di tenuissimo valore. Nulla è fornito da Napoli alla Sicilia, nulla da questa si fornisce a Napoli. Essi sono perfettamente indipendenti sotto questo punto di vista.

Gl' interessi dell' Austria colla Lombardia, e dell' Inghilterra colla Irlanda sono di molto differenti dal caso nostro. Quelle due Potenze non solamente ne ricavano tutte le spese di amministrazione, e somme ragguardevoli, ma sopra tutto il consumo delle proprie manifatture,

Non accade lo stesso a Napoli colla Sicilia. Questa isola non consuma prodotto alcuno del Regno di Napoli, e le rendite di essa per anni ed anni basteranno appena a' proprj bisogni ed a' miglioramenti di ogni sorta, che dalla sua interna amministrazione fortemente si reclamano.

Da tali fatti però, che altronde sono incontrastabili, ci guardiamo bene di conchiudere,

che Napoli debba mettere poca importanza a strignersi colla Sicilia, e che questa non debba fortemente interessarsi di collegarsi con Napoli.

Nella posizione di oggi la Sicilia separata da Napoli, non potendo ancora formare una Nazione indipendente, cadrebbe senza fallo sotto il giogo di una grande Potenza Europea, che se ne avvalerebbe come punto di appoggio per dominare il mediterraneo, ed il suo littorale.

Però sotto quest' ultimo rapporto, Napoli riguardar dee la quistion della Sicilia. Dall' altra banda, la detta Isola può sperar soltanto di prosperare facendo causa comune nel commercio, nello spaccio delle respettive produzioni, e nel godimento della libertà civile, e politica, oggi principalmente che Napoli è libero, e rigenerato.

Queste considerazioni diverse conducono naturalmente alla idea di un alleanza federativa. Ecco senza dubbio il solo partito confacente a veri interessi de' due Paesi. La Sicilia guadagna molto, Napoli non perde. I popoli soddisfatti nelle reciproche pretese desisteranno dagli odj, e dalle rivalità per concorrere al bene comune. La Svizzera, e l' America settentrionale, i di cui Cantoni, e gli Stati sono internamente divisi da montagne alte, e da fiumi spaziosi hanno adottata questa forma di governo dalla natura stessa indicato. L' enunciate Nazioni dunque forse le più libere, e le più felici del globo, riunendosi

ne' soli interessi comuni della pace o della guerra sotto l' alta direzione di un Presidente, e discutendo parzialmente i loro affari municipali, servir dovranno eternamente di esempio, e di modello a' Paesi divisi da naturali barriere.

Con un' Alleanza federativa, tanto i dritti delle due Nazioni Napolitana, e Siciliana, quanto quelli del trono, e della legittimità resteranno intatti. Esse si sosterranno reciprocamente nel Parlamento Nazionale riguardo alle relazioni estere, alla marina, alla guerra, contribuendo alle spese per questi rami, e pella lista civile. Questi oggetti generali, una volta regolati, Napoli e Sicilia baderanno distintamente alla rispettiv' amministrazione interna. Ognuno de' due paesi voterà le sue tasse, ne sorveglierà l' uso, ed avrà nel proprio suolo i Ministri particolari a nomina di S. M. pe' dipartimenti di Finanza, Giustizia, ed affari Interni; talchè ogni abitante de' due paesi non sarà obbligato di solcar le onde, e trascorrer centinaja di miglia per ottener giustizia, ed attendere alle cose proprie.

Del resto, questa forma di amministrazione non sarebbe nuova, perchè in ogni tempo la Sicilia ha goduto di una Finanza separata, di un Parlamento, e di un amministrazione sorvegliata, e guidata da un Vice-Re, nel quale si riunivano gli attributi, ed i poteri, che presso a poco avrebbero i Ministri di Giustizia, Fi-

nanza , ed affari interni, de' quali dovria comporsi la Siciliana amministrazione.

È questa la semplice indicazione di un piano suscettivo di molti sviluppi , noi lo confidiamo alla sagacità degli uomini di stato delle due Nazioni , terminando questo abozzo con un voto interamente Patriottico.

» Possano i Napoletani nella solenne discussione di questo importantissimo oggetto, ascoltar soltanto il grido della ragione , della giustizia , e si aggiunga pure, del vero loro interesse ! Possano eglino colla previdenza essere i primi fra le moderne nazioni a dare contemporaneamente due memorandi esempli : quello cioè di essere un Popolo forte abbastanza per istabilir la sua libertà senza disordine , e di essere ugualmente generoso per rinunziare al prestigio della denominazione !

R. UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO
DI
DIRITTO PUBBLICO

INVENTARIO
1522

1761

E 5

DE LOLME

CONSTITUTION

ANGLAISE

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

Cost. 24 I

2

6

dell'eredità? Appunto perchè gl'inconvenienti della elezione sono maggiori, e più funesti alla tranquillità pubblica ed alla pace civile. Or se questi inconvenienti non s' incontrano nella circoscritta elezione del Reggente, perchè per evitarli ci caricheremmo di quelli dell' eredità? Perchè prendere

il Reggente
gente ha d
Il Reggent
sione *Regg*
lettività d
che la ver
che nè i R
» Il Re
un determ
che un M
e più aug
fermento gl'
se ne susciter
pieghi second
per sommi
somma ov
gente non

Senza
cercato di
adottando
per le fe
che una
matrimon
scelta ch'

zione: ed è per questo motivo che il matrimonio delle Principesse ereditarie, o che sono nel caso di divenirlo è sottoposto all' approvazione del Parlamento.

Quando ereditano le femmine, i cangiamenti di dinastia avvengono con più frequenza, ed in questo modo si ottiene il vantaggio di distruggere